

Sent. n. 258/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio D'Amato Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott.Giovanni Natali Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 38217** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 16347 reso da Della Monaca Luigia (c.f.DLLLGU90M56H793L) per la gestione del servizio di riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Lecce per l'esercizio finanziario 2020

Visto l'atto di deferimento del Magistrato istruttore n. 205/2026;

Uditi nell'udienza pubblica del 14 ottobre 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Maria Teresa Savino - relatore il Consigliere Pierpaolo Grasso -, il P.M., in persona del S.P.G. Lucia Minervini;

Esaminati gli atti di causa;

FATTO E DIRITTO

Il conto per cui è giudizio riguarda la gestione della riscossione dell'imposta di soggiorno per l'esercizio 2020 per conto del Comune di Lecce da parte dell'epigrafato soggetto.

Con la relazione in questione il magistrato istruttore, dopo aver operato una ricognizione della normativa di riferimento, nel deferire al Collegio il conto giudiziale ha chiesto procedersi alla declaratoria di improcedibilità per difetto di giurisdizione di questa Corte.

Al riguardo, per un verso, ha richiamato precedenti di questa Sezione (sent. n. 529 del 29 luglio 2022) con cui è stato statuito che "…*i gestori delle strutture ricettive e gli altri soggetti individuati dal legislatore quali responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno non sono tenuti alla presentazione del conto giudiziale con riguardo alle somme incassate dai soggetti passivi d'imposta*…; per altro verso ha segnalato l'ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, la quale ha ritenuto "…*che, a seguito della novella del 2020, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria*…".

La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni, concordando con il Magistrato istruttore.

In punto di diritto, il Collegio reputa che il conto non sia giustiziabile in questa sede per difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Infatti a seguito della novella legislativa portata dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 e con la disposizione di interpretazione autentica, con effetti retroattivi, introdotta con l'art. 5 *quinquies* del d.l. n. 146 del 2021, inserito dalla legge di conversione n. 215 del 2021, la Suprema Corte, nella cennata ordinanza ha chiarito che "….*con*

la qualifica dell'albergatore come responsabile d'imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente, che prescinde del tutto dall'avvenuto versamento dell'imposta ad opera del cliente. […]

In altri termini, "*la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l'Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell'Ente alla responsabilità solidale dell'albergatore per l'intera imposta dovuta dal cliente*"; da ciò deriva che "*l'attuazione dell'imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l'assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto all'irrogazione delle sanzioni*".

Sulla stessa scia si è posta la Sezione penale della Corte di cassazione che con plurime pronunce (Cass. pen., Sez. VI, n. 30227 del 2020, n. 36317 del 2020; Cass. pen., Sez. I, n. 41793 del 2021), ha escluso, dopo il decreto-legge n. 34 del 2020, che il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno da parte dell'albergatore possa integrare il reato di peculato e ciò per la ragione che il gestore è debitore in proprio nei confronti dell'Ente impositore, e non di somme appartenenti a quest'ultimo".

E' stato definitivamente chiarito, quindi, come l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria, facendo venir meno, quindi, la loro qualifica di agenti contabili, ragion per cui le liti tra ente impositore e responsabile di imposta rientrano nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, con

conseguente difetto della giurisdizione del giudice contabile.

Tanto premesso, nel caso di specie va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice tributario, sottolineando il dovere per l'Amministrazione di avviare le necessarie azioni - secondo gli strumenti dell'ordinamento tributario – per il recupero di eventuali somme dovute dal gestore della struttura ricettiva, anche al fine di evitare condotte omissive che potrebbero integrare responsabilità erariale.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando in ordine al conto giudiziale n. 16347 dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice tributario.

Nulla per le spese.

Così deciso in Bari nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso Antonio D'Amato

Depositata in segreteria il giorno 23 ottobre 2026

Il Funzionario

Maria Teresa Savino